Le disposizioni sui contratti a termine e intermittente:

freno alla precarietà o all'occupazione?

Dott. CdL Paolo Stern





I presupposti della riforma

La presente legge dispone misure e interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione

Art. 1 c. 1





L'evoluzione normativa e la prassi

L 92/ 2012

L 134/2012

Min. Lavoro circ. 18/2012

Min. Lavoro circ. 20/2012

Nota ministeriale 9/08/2012

Rettifica 13/08/2012;

Interpello 28/2012;

Min. Lavoro Nota prot. n. 18271 12/10/12;

Interpello 32/2012;





Il contratto a tempo determinato

I contratti di lavoro a termine configurano un'eccezione alla regola generale della durata indeterminata del rapporto di lavoro.

leri: «Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato».

Oggi: «<u>Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro</u>»

Direttiva 99/70/CE "... i contratti a tempo determinato rispondono, in alcune circostanze, sia alle esigenze dei datori di lavoro sia a quelle dei lavoratori. Il presente accordo stabilisce i principi generali e i requisiti minimi ... riconoscendo che la loro applicazione dettagliata deve tener conto delle realtà specifiche delle situazioni nazionali, settoriali e stagionali".





Il contratto a tempo determinato

La stipulazione di un contratto di lavoro a termine è ammessa solo in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Dette ragioni devono essere specificate, a pena di nullità, in apposito atto scritto.

"E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro"

Incombe sul datore di lavoro l'onere di indicarle nel contratto in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurarne la trasparenza e la veridicità, nonché la loro immodificabilità nel corso del rapporto

Le 3 "c" del contratto a termine

Causalone Contenzioso Certificazione





Il contratto a tempo determinato

NEW !!!!

Art.1 c. 1-bis dlgs 368/01- ammessa la possibilità di poter stipulare un contratto a termine senza causale per una sola volta e per un massimo di 12 mesi e ciò vale anche per la prima missione in caso di somministrazione

E' legittimo e conforme alla direttiva comunitaria questo contratto?





La direttiva 1999/70

Recepisce accordo quadro fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE) – Preambolo:

l'accordo quadro sancisce i principi generali e i requisiti minimi per il lavoro a tempo determinato, stabilendo, in particolare, un regime di carattere generale volto a garantire la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni, nonché a prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di rapporti di lavoro a tempo determinato successivi, demandando agli Stati membri e alle parti sociali la definizione delle modalità dettagliate di attuazione dei suddetti principi e requisiti, al fine di tener conto delle realtà specifiche delle situazioni nazionali, settoriali e stagionali;





La direttiva 1999/70

Obiettivo:

- a) migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione;
- b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato».
 - «1. Ai fini del presente accordo, il termine "lavoratore a tempo determinato" indica una persona con un contratto o un rapporto di lavoro [di durata determinata] definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico.





La direttiva 1999/70

Corte Giustizia 23 aprile 2009, Angelidaki e altri

p. 90 Anzitutto, occorre osservare che l'accordo quadro non impone agli Stati membri di adottare una misura che imponga di giustificare ogni primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato con tali ragioni obiettive. Invero, come la Corte ha già affermato, questo tipo di contratti di lavoro a tempo determinato non rientra nell'ambito di applicazione della clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro, la quale verte unicamente sulla prevenzione dell'utilizzo abusivo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato successivi, dato che le ragioni obiettive enunciate al n. 1, lett. a), di tale clausola vertono unicamente sul rinnovo di detti contratti o rapporti (v. sentenza Mangold, cit., punti 41-43).





TD a-causale

c. 1 bis "Il requisito di cui al comma 1 non e` richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 dlgs n. 276/03."

«2-bis. Il contratto a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma l-bis, non può essere oggetto di proroga»;


- Possibile prosecuzione di fatto art. 5 Dlgs 368/01;





Le 2 possibili interpretazioni per stipula contratto a-causale

TD a-causale



Ipotesi 1 (circ. 18/7 ML):

- No se preceduto da lav.
 subordinato qualunque tipo;
- Si se preceduto da cocopro;
- Si se preceduto da tirocinio;

Ipotesi 2:

- No se preceduto da lav. subordinato TD;
- No se preceduto da cocopro;
- Si se preceduto da lav. subordinato a T.IND.;
- Si se preceduto da tirocinio;





TD a-causale

I contratti collettivi stipulati dalle OOSS dei lavoratori e dei datori di lavoro possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo de 6 % del totale dei lavoratori occupati nell'ambito Derogabile?

E le piccole e micro imprese (90% imprese sotto i 10 dipendenti) ??





TD a-causale

5, comma 3:

avvio di una nuova attività;
lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;
implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico;
fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;
rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente;

- Perché prevedere la doppia barriera accordo e causali legali?
- Contenzioso sull'interpretazione di alcune fattispecie





Durata massima

"Ai fini del computo del periodo massimo di 36 mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 e dei commi 3 e 4 dell'articolo 20 dlgs n. 276/03".

- Il che significa che verranno conteggiati anche i periodi di lavoro somministrato svolti tra il lavoratore ed il medesimo datore di lavoro al fine di raggiungere il tetto dei 36 mesi (ML si computano solo i contratti in somministrazione da 18/7/2012).
- Non è previsto nessun periodo massimo di computo dei 36 mesi pertanto va considerata tutta la vita lavorativa. **Ma cosa prevede la direttiva 1999/70?**





Durata massima – Direttiva 1999/70

Corte Giustizia 23 aprile 2009, Angelidaki e altri

p. 157 ... la Corte ha altresì già dichiarato che la normativa oggetto dei procedimenti principali, la quale riconosce come aventi carattere «successivo» soltanto i contratti di lavoro a tempo determinato separati da un lasso temporale inferiore ai tre mesi, non appare di per sé altrettanto rigida e restrittiva. Invero, detto lasso di tempo può generalmente essere considerato sufficiente ad interrompere ogni rapporto di lavoro esistente, e, di conseguenza, a comportare che ogni eventuale contratto ulteriormente sottoscritto non sia considerato come successivo. Tuttavia, spetta alle autorità e ai giudici nazionali esaminare di volta in volta tutte le circostanze del caso concreto, prendendo in considerazione, segnatamente, il numero di tali contratti successivi stipulati con lo stesso soggetto oppure per lo svolgimento di uno stesso lavoro, al fine di escludere che i rapporti di lavoro a tempo determinato siano utilizzati in modo abusivo dai datori di lavoro (v. ordinanza Vassilakis e a., cit., punti 115-117).





Durata massima

Esaurito il periodo di 36 mesi, il datore di lavoro può ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore, fermi restando i limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Quindi i periodi di lavoro in somministrazione a tempo determinato si computano fino a quando è raggiunta la soglia dei 36 mesi.

Es. 1: TD 12 mesi + Som 12 mesi + TD 11 mesi + TD 3 mesi (NO) + Som 3 mesi (SI) + Som xxx

Es. 2: Som 12 mesi + TD 12 mesi + Som 7 mesi + TD 5 mesi (durata prevista legata a sost. Maternità) e se la maternità prosegue???

(ML circ. 18/2012 e interpello n. 32/2012)





Proroga

CONDIZIONI

- sia adeguatamente motivata da cause oggettive. La proroga infatti non dovrà essere intesa come un semplice atto di volontà promanato dal datore di lavoro, solo allo scopo di prolungare la durata del rapporto di lavoro a termine, ma dovrà scaturire da una reale esigenza di prosecuzione del contratto non prevista al tempo della stipulazione accettata dal lavoratore e formalizzata con atto scritto;
- si riferisca alla medesima attività lavorativa per la quale il contratto è stato a suo tempo stipulato, ma non sarà necessario che il lavoratore debba esercitare esattamente le stesse mansioni che svolgeva inizialmente;
- la durata complessiva del rapporto a tempo determinato, cumulando quella iniziale e la proroga non superi i 3 anni;
- NON possibile per contratti a TD di avvio art. 1 c.1bis;





Proroga di fatto - prosecuzione

Il rapporto di lavoro può continuare ancora per 30 giorni (fino al 17/7 solo 20 giorni) in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi nonché fino a 50 giorni (fino al 17/7 solo 30 giorni) nel caso di contratto con durata maggiore.



Perché??? Viene meno l'originale motivazione !!



Il datore di lavoro ha l'onere di comunicare al Centro per l'impiego, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione.





Reiterazione contratti

Modificati termini art. 5 dlgs 368/01:

Durata I contratto fino a 6 mesi = interruzione minima 60 giorni

Durata I contratto superiore a 6 mesi = interruzione minima 90 giorni

In caso di mancato rispetto di detti termini ovvero nel caso in cui si susseguano due assunzioni a termine, senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.

La L 134/12 consente riduzione a 30 e 60 x lavoratori stagionali o con accordo sindacale (qualunque livello)





Reiterazione contratti

I contratti collettivi stipulati dalle OOSS dei lavoratori e dei datori di lavoro, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, possono prevedere riduzione dei periodi intercorrenti tra un contratto a TD e l'altro fino a 20 e 30 giorni (il riferimento è sempre alla durata del primo contratto a TD inferiore o superiore a 6 mesi) nei casi in cui l'assunzione avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato da:

- avvio di nuove attività;
- lancio di nuovo prodotto o di un servizio innovativo;
- implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico;
- prosecuzione di un progetto di ricerca;
- rinnovo o proroga di commesse di lavoro consistente.





Aspetti sanzionatori

Conversione contratto:

In caso di nullità della clausola del termine il giudice condanna alla ricostituzione del rapporto di lavoro ed al pagamento di una indennità risarcitoria, compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, che ristora l'intero pregiudizio subito dal lavoratore, ivi comprese le conseguenze retributive e contributive.





Impugnativa contratti a TD

In caso di contestazione avente come richiesta la questione della nullità del termine apposto al contratto, il termine dell'impugnativa, che decorre dalla cessazione del medesimo contratto, è fissato in 120 (fino ad oggi 60) giorni, mentre il termine di deposito del ricorso presso cancelleria tribunale è fissato in 180 (fino ad oggi 270) giorni.

I nuovi termini si applicano in relazione alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1º gennaio 2013

NB. I termini son riferibili esclusivamente all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1 (causale), 2 (disciplina trasporto aereo) e 4 (proroga) Dlgs 368/01





Last but not least

È prevista infatti una aliquota aggiuntiva del 1,4% per i lavoratori non a tempo indeterminato a decorrere da 1 gennaio 2013. L'incremento contributivo non si applica:

- a) ai lavoratori assunti a temine in sostituzione di lavoratori assenti;
- b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. 7
- ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni;
- c) agli apprendisti; (????)
- d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.





Last but not least

Incremento contributivo per ASPI:

Esclusioni

lavoratori stagionali e assunzioni per ragioni sostitutive

Importo

1,4% retribuzione imponibile

Durata

Tutta la durata del contratto a termine

Restituzione

Max ultimi 6 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato o successiva assunzione nel termine di sei mesi dalla scadenza del contratto. In quest'ultimo caso sono decurtati dalle somme recuperabili i mesi di non lavoro tra scadenza e riassunzione a T.IND.



@PaoloStern



Last but not least

Computabilità L 68/99:

art. 46 –bis della legge n. 134/2012 modifica L 92/12: sono esclusi dal computo i contratti a termine di durata fino a sei mesi.






Il contratto intermittente





La certezza del diritto







Evoluzione dell'istituto

- ☐ Fino al 1 gennaio del 2008- si possono stipulare contratti intermittenti ai sensi del D.Lgs 276/03.
- □ Dal 1 gennaio del 2008 al 24 giugno del 2008-abrogato il contratto intermittente ad opera della L.247/07 art.1 c.45 che abroga gli art. da 33 a 40 del D.Lgs. 276/03.
- □ Dal 25 giugno del 2008 ripristinata la disciplina del contratto intermittente dal D.L.112/2008 articolo 39 c.10 lett. m).
- □ Dal 18 luglio 2012 (L 92/12) vengono meno le causali soggettive e quelle oggettive sono lasciate alla contrattazione collettiva.





Contratto intermittente

- □ Nel contratto di lavoro intermittente un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa *chiamando* il lavoratore ad effettuare le lavorazioni nei limiti indicati dalla legge (ART 33 c.1 D. Lgs. 276/2003).
 - ➤ Il datore di lavoro utilizza il lavoratore solo quando è necessario (in relazione alle sue esigenze IMPROVVISE/ a incrementi di domanda non programmabili), in riferimento a mansioni discontinue e intermittente di natura subordinata.
 - > Contrasto al lavoro nero e grigio (collaborazioni fittizie).





Il contratto intermittente

- Può essere stipulato a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs n. 276/2003;
- ➤ Speciale tipologia di rapporto di lavoro, in caso di lavoro intermittente a tempo determinato non trova applicazione la disciplina di cui al D.Lgs. n. 368/2001(Circ. 5/2005 ML);
- Speciale tipologia di rapporto di lavoro, non trova applicazione, neanche per analogia, la disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale (in cui è certa e predeterminata la prestazione, la durata, la collocazione della stessa);





Contratto intermittente

Caratteristica peculiare è l'incertezza in merito:

- 1) alla esecuzione della prestazione (an);
- 2) alla durata della prestazione (quantum);
- 3) alla collocazione temporale della prestazione.

Quante volte è possibile chiamare il lavoratore?

I rapporti intermittenti possono proseguire per lunghi periodi nel tempo con la necessità di prevedere dei momenti di *stop* tali da **non far coincidere la prestazione lavorativa con l'intero periodo contrattuale** (Circ. 20/2012 ML)





Contratto intermittente post L92/12

Al fine di contenere il rischio che lo strumento del contratto di lavoro intermittente, o "a chiamata", possa essere utilizzato come copertura nei riguardi di forme di impiego irregolare del lavoro,

Documento accompagnatorio al DDL





Contratto intermittente post L92/12

- Abrogato art. 37 dlgs 276/03 (periodi di attivazione contratto chiamata) e modificati i requisiti anagrafici dei lavoratori.
- Prevista obbligatorietà della comunicazione amministrativa preventiva (tramite sms, fax, PEC) per ogni chiamata del medesimo lavoratore;

I contratti a chiamata possono essere avviati o in presenza dei nuovi requisiti anagrafici del lavoratore o nelle sole ipotesi stabilite dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali.





I requisiti soggettivi

Nuovi requisiti anagrafici del lavoratore:

- che dovrà essere con età minore di 24 anni o maggiore di 55 anni;
- in caso di lavoratori con età minore di 24 anni le prestazioni dovranno essere svolte entro il 25esimo anno di età;





I requisiti oggettivi

- situazioni previste e disciplinate dalla contrattazione collettiva di qualunque grado (nazionale, territoriale e/o aziendale) – art. 34;
- fattispecie previste in via provvisoria dal D.M. 23 ottobre 2004 con rinvio alla tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 – art. 40;



I requisiti oggettivi

I periodi predefiniti:

Art. 34: i contratti intermittenti sono stipulabili nei casi previsti dalla contrattazione collettiva "... ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno".

Che significa "ovvero"? Chi definisce i periodi predefiniti?

ML fornisce unica risposta: decidono solo gli accordi collettivi (circ. 20/2012)





La comunicazione preventiva

Nuova comunicazione:

Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni il datore di lavoro e` tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica.

Che significa???
Circ . 18 e 20 Min.Lav.

Si aggiunge alla ordinaria CO prima dell'inizio rapporto (Unilav)

sanzione amministrativa da € 400,00 a € 2.400,00 x ogni lavoratore.

Non trova applicazione la procedura di diffida.





... e quella successiva

La novità più rilevante introdotta dai pronunciamenti ministeriali è l'obbligo di comunicazione di annullamento della chiamata (obbligo NON previsto dalla legge) sanzionato in modo maggiore rispetto alla mancata comunicazione di chiamata poiché, secondo la circolare 18/2012, oltre alla sanzione amministrativa da € 400,00 a 2.400,00 è previsto il pagamento di retribuzione e contribuzione per i previsti periodi lavorativi ancorché non sia stata resa la prestazione.

La comunicazione va effettuata entro 48 ore dal giorno di prevista chiamata (circ. 20/2012 ML)






Contratto intermittente

Ultravigenza contratti in essere:

I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, che non siano compatibili con le disposizioni di cui al comma 21, cessano di produrre effetti decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ML - Circ. 18/12 No ultrattività x periodi predefiniti



ML - Circ. 20/12 Si ultrattività x periodi predefiniti



